



COMUNE DI TULA

Provincia di SASSARI

REGOLAMENTO

Noleggio con conducente 2009

**Approvato con delibera del Consiglio Comunale
n. del 28.01.2009**

ART. 1

Disciplina del servizio

1 La competenza di questo Comune si esercita sul servizio di noleggio con conducente, svolto con l'impiego di autoveicoli (minibus fino a 9 posti compreso il conducente, e autovetture) muniti di carta di circolazione ed immatricolati secondo la prescrizione dell' art. 93 ed in conformità all'uso di cui al punto 5) lettera b) dell'art. 82 e dell'art. 85 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni.

2 Esso è disciplinato da:

- a. Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n° 285 “Nuovo Codice della Strada” e successive modifiche ed integrazioni;
- b. D.P.R. 16 Dicembre 1992 n° 495 Regolamento di esecuzione del Codice della Strada;
- c. Legge n° 21 del 15 Gennaio 1992; Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea;
- d. Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n° 267, “Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive modifiche ed integrazioni;
- e. D.P.R. 19-12-2001 n. 480; Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di rimessa di veicoli e degli adempimenti richiesti agli esercenti autorimesse;
- f.
- i. D.P.R. 19 Giugno 1979, n.348, Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla Legge 22 Luglio 1975, n. 382 e al D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616;
- j. Deliberazioni della Giunta Regionale di approvazione dello schema di regolamento tipo (n.117/2396/s del 26 Luglio 1984) e delle successive modificazioni ed integrazioni;
- k. D.P.R. 28.12.2005 n. 445 e successive modificazioni;
- l. D.Lgs. 22.12.2000 n. 395 e successive modificazioni contenente le norme riguardanti l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori;
- m. Deliberazione della G. R. Sardegna n. 28/34 del 09.08.2002 “Modifica art. 16 Regolamento tipo di cui al D. A. 117/2396/S del 26.07.1984;
- Q. dalle disposizioni del presente regolamento che sostituisce quello approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 in data 02.07.2008,

ART. 2

Determinazione del numero degli autoveicoli da adibire al servizio

1 . Il numero , il tipo e le caratteristiche degli autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente, nel rispetto delle caratteristiche di cui all'art.2 D.M. 18 Aprile 1977 e successive modifiche ed integrazioni, viene fissato, a norma del Nuovo Codice della Strada, con deliberazione del Consiglio Comunale, sentite le organizzazioni provinciali e/o regionali di categoria del settore autonoleggio sulla base dei seguenti elementi:

- l'entità della popolazione del territorio comunale e di quella parziale residente nelle frazioni o nei quartieri decentrati;
- la distanza del Comune e delle frazioni dal capoluogo di Provincia e della più vicina stazione ferroviaria, nonché la distanza delle frazioni fra di loro e dal Comune centro;
- l'entità, la frequenza e la finalità dei servizi pubblici di trasporto(ferrovie dello Stato, ferrovie concesse od in gestione governativa, nonché autoservizi di linea e linee marittime) interessanti il territorio Comunale;
- le attività turistiche, sportive, commerciali, industriali, artigianali, culturali e sociali che si svolgono nel Comune e nelle zone limitrofe;
- il numero e la frequenza stagionale di gite collettive effettuate eventualmente anche con autoveicoli di noleggio di altri Comuni oppure mediante autoveicoli di linea autorizzati all'effettuazione di corse fuori linea in base al Nuovo Codice della Strada.

ART.3

Licenza comunale di esercizio

1 . Per esercitare il servizio di noleggio autoveicoli con conducente occorre essere in possesso, oltrechè della prescritta licenza dell'Autorità di pubblica sicurezza, di apposita licenza comunale che viene rilasciata dal Responsabile del Servizio competente.

2 . Il Comune non può rilasciare un numero di licenze superiori a quelle necessarie per consentire l'immissione in circolazione degli autoveicoli autorizzati al servizio di noleggio ai sensi dell'art. 2.

3 . In caso di riduzione del numero delle autorizzazioni rilasciate, le autorizzazioni stesse durano sino alla normale scadenza.

4 . Nell'ambito del Comune è vietato ai titolari di licenza di esercizio rilasciata da altri Comuni di procurarsi il noleggio con stabilità e continuità.

5 . La licenza può essere rilasciata a ditte individuali o a società che abbiano come loro scopo sociale il trasporto di persone.

6 I titolari di licenza per l'esercizio del servizio oggetto del presente regolamento, al fine del libero esercizio della propria attività, possono assumere una delle figure giuridiche stabilite dall'art. 7 della Legge n. 21/1991 e successive modificazioni.

7. I nuovi mezzi da adibirsi al trasporto di persone debbono essere dotati di portabagagli idonei a contenere una sedia a rotelle.

ART. 4

Requisiti per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada

1 . Le imprese (persone fisiche e giuridiche) che intendono esercitare il servizio di noleggio con conducente con autoveicoli atti a trasportare più di nove persone debbono dimostrare la propria idoneità morale, finanziaria e professionale ai sensi e nei modi previsti nel Decreto del Ministero dei Trasporti 20 Dicembre 1991, n.448.

Art. 5

Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione

1. Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio disciplinato dal presente regolamento è necessario:

- a) essere cittadino italiano ovvero di uno stato dell'Unione Europea, o altri Stati purché legalmente residenti in Italia;
- b) il possesso del requisito dell'idoneità morale;
- c) il possesso del requisito dell'idoneità professionale;
- d) l'iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.;
- e) l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea istituito presso la Camera di Commercio competente;
- f) essere proprietario, o comunque avere la disponibilità giuridica dell'autovettura per la quale sarà rilasciata l'autorizzazione;
- g) non avere trasferito l'unica autorizzazione all'esercizio del medesimo servizio nei cinque anni precedenti;
- h) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali previsti per legge;
- i) disporre di una rimessa sita nel territorio comunale;

Art. 6

Domanda per esercitare il Servizio

1. Chi intende ottenere la licenza Comunale per esercitare il servizio di noleggio autoveicoli con conducente deve presentare domanda in carta da bollo al protocollo generale del Comune diretta al Dirigente Competente.

Nella domanda il titolare della Ditta o il legale rappresentante della Società deve indicare generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza del richiedente, il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo che intende adibire al servizio e l'ubicazione della sede legale

della rimessa o di altro recapito nel Comune.

2. Alla domanda deve essere allegata:

- a) fotocopia di un documento di identità del richiedente in corso di validità;
- b) dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445 e successive modificazioni, di essere in possesso di tutti i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione e di non incorrere in alcuna delle cause ostative all'esercizio dell'attività.

3. La documentazione relativa agli stati, fatti e qualità personale per cui è presentata dichiarazione temporaneamente sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sopra citato, deve essere presentata dall'interessato prima del rilascio dell'autorizzazione.

a) La domanda del titolare della Ditta individuale deve essere corredata dei seguenti documenti:

- a) certificazione che attesti la disponibilità di mezzi finanziari adeguati al disimpegno del Servizio, rilasciata da un' Istituto di credito;
- b) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per l'attività di trasporto persone e eventuale certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane ai sensi della Legge 25 Luglio 1956, n.860;
- c) certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea istituito presso la Camera di Commercio competente;
- d) certificato di cittadinanza italiana o di uno Stato della Unione Europea;
- e) certificato di residenza;
- f) dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
- g) documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'Art. 6 del presente regolamento;
- h) patente di guida e certificato di abilitazione professionale C.A.P. per la guida di autoveicoli del conducente o dei conducenti che si intende adibire alla guida dei veicoli;
- i) certificazione medica attestante che il conducente (o i conducenti) non è affetto da malattia incompatibile con l'esercizio del servizio.

4. Se il richiedente è una società o una cooperativa, è altresì necessario presentare:

- a) Certificato di iscrizione presso la Camera di Commercio competente;
- b) Certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea istituito presso la Camera di Commercio competente dei soci abilitati alla guida degli autoveicoli;
- c) patente di guida e C.A.P. (certificato di abilitazione professionale) certificazione medica attestante che i soci adibiti alla guida non siano affetti da malattie incompatibili con l'esercizio delle attività;
- d) certificazione di disciplina finanziaria;
- e) ogni documentazione prevista dalla normativa vigente alla costituzione delle persone giuridiche;

5. Le imprese "persone fisiche o giuridiche" che intendono esercitare il servizio di noleggio con conducente con autoveicoli atti a trasportare più di nove persone, debbono dimostrare la propria idoneità morale, finanziaria e professionale ai sensi e nei modi previsti dal D.M. trasporti, 20.12.91 n. 448 come modificato dal D. Lgs. 22.12.2000 n. 395.

Art. 7

Concorso per l'assegnazione delle licenze

Le licenze per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente svolto mediante autovettura fino a nove posti, vengono assegnate in base ad apposito bando di pubblico concorso per

titoli.

Il bando è indetto entro centottanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più licenze e ne viene dato avviso mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e sul sito della R.A.S.

Art. 8

Contenuti del bando

I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle licenze di cui all'art. 6 sono i seguenti:

- a) numero delle licenze da assegnare;
- b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
- c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
- e) indicazione del termine di chiusura delle operazioni di scrutinio da parte dell'apposita Commissione di cui all'art. 18;
- f) schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o disponibilità del veicolo.

ART. 9

Titoli preferenziali

1 .Essere in possesso di requisiti che attestino la specifica professionalità del soggetto richiedente tra i quali :

- a) documentata anzianità di presenza operativa nel settore;**
- b) la continuità, la regolarità e l'efficienza dei servizi svolti;**
- c) l'organizzazione aziendale;**
- d) essere residente nel Comune;**

in caso di parità di titoli, il Comune può tenere conto di altri elementi idonei a giustificare la scelta e dovrà comunque fissare apposito punteggio dei titoli per la formazione della graduatoria, così di seguire:

CATEGORIA	TITOLI VALUTABILI	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE PER CATEGORIA
Anzianità	Viene assegnato un punto per ogni anno di presenza operativa nel settore	Punti 5 (cinque)
Continuità ed efficienza del Servizio svolto	Viene assegnato punti 0,25 per ogni attestazione contenente dichiarazione di continuità, efficienza e regolarità del servizio svolto	Punti 5 (cinque)
Organizzazione aziendale	In relazione alla struttura dell'azienda: 0,25 punti per ogni dipendente. 0,50 punti per ogni mezzo avente 55 posti a sedere. 1 punto per la certificazione ISO.	Punti 5 (cinque)

Residenza o sede principale	Per i residenti e per società con sede principale nel Comune di Tula vengono assegnati n. 5 (cinque) punti.	Punti 10 (dieci)
-----------------------------	---	------------------

di dare atto che in caso di parità di punteggio si assegnerà la licenza al richiedente la cui domanda risulti presentata per prima tenendo conto dell'ordine del protocollo generale.

ART. 10

Cause di impedimento al rilascio della licenza

1 . Costituisce motivo di impedimento al rilascio della licenza comunale per il servizio con autoveicoli da noleggio con conducente :

- a) non avere la disponibilità di adeguata autorimessa nel Comune;
- b) l'aver esercitato in modo continuativo e sistematico l'attività di noleggio autoveicoli con conducente senza i presupposti e le condizioni soggettive e oggettive previste dal presente regolamento;
- c) l'essere incorsi in condanne, con sentenze passate in giudicato , per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale;
- d) essere incorsi in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio sia da parte del Comune al quale è stata presentata la domanda, sia da parte di altri Comuni.

ART. 11

Assegnazione della licenza comunale di esercizio

1 . Per esercitare il servizio di noleggio con conducente occorre il possesso della licenza comunale di esercizio , che verrà assegnata con determinazione del Responsabile del servizio, sulla base di regolare graduatoria predisposta secondo il precedente art.6 sentito il parere delle Organizzazioni provinciali e/o regionali di categoria del settore autonoleggio.

2 . La licenza comunale di esercizio è rilasciata dal Responsabile del servizio, con la specifica indicazione del tipo e delle caratteristiche(art.2, D.M. 18 aprile 1977) dell'autoveicolo da immatricolare per il servizio.

3 . Prima del rilascio, il soggetto assegnatario è tenuto a richiedere all'autorità comunale o ad esibire ad essa se già in suo possesso, la licenza di polizia amministrativa di cui all'art.86 delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n.773.

ART. 12

Durata licenza

1 . La licenza comunale di esercizio ha la durata normale di 10 (dieci) anni ed è rinnovabile per la stessa durata, fatti salvi i casi di sospensione, revoca o decadenza previsti nei successivi art.15, 16 e 17.

ART. 13

Gestione del servizio – Trasferimento della licenza

1 . Il servizio deve essere gestito personalmente dal titolare o dai suoi dipendenti per conto e nome dello stesso.

2 . La licenza comunale non può essere trasferita senza l'assenso del Responsabile del servizio, il quale vi provvede dopo aver accertato che il subentrante sia in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività.

3 . La licenza comunale non può comunque essere trasferita prima che siano trascorsi cinque anni dall'assegnazione della stessa, escluso il caso di morte del titolare o di cessazione dell'attività.

4 . Qualora la licenza sia intestata a una ditta individuale, in caso di morte del titolare della licenza, la voltura della stessa è accordata, con diritto di precedenza, agli eredi, i quali potranno liberamente disporre entro un anno nel rispetto delle condizioni stabilite al 1° comma.

ART. 14

Inizio del servizio

1 . L'assegnatario della licenza comunale di esercizio ha l'obbligo di iniziare il servizio, con un autoveicolo di fabbricazione non superiore a tre anni, entro 120 giorni dalla data del rilascio della licenza stessa.

2 . Detto termine potrà essere prorogato fino al massimo di altri 120 giorni ove, l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità dell'autoveicolo per causa a lui non imputabile.

ART. 15

Divieto di esercitare servizi ad itinerari fissi con orari e tariffe prestabiliti

1 . Salvo quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni è vietato esercitare con autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente, servizi ed itinerari fissi con orari e tariffe prestabiliti.

2 . Per infrazione al presente divieto, l'Autorità comunale può disporre la revoca della licenza comunale di esercizio.

ART. 16

Sospensione della licenza

1 . La licenza comunale di esercizio può essere sospesa per un periodo non superiore a 90 giorni in caso di infrazioni a norma di legge o di regolamento diverse da quelle che ne determinano la revoca o la decadenza.

2 . Il provvedimento di sospensione viene adottato dal Responsabile del servizio, sentite le Organizzazioni di categoria provinciali e/o regionali del settore autonoleggio.

3 . Del provvedimento dovrà essere contemporaneamente informato il competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. per la conseguente sospensione della carta di circolazione.

ART.17

Revoca della licenza

1 . La licenza comunale di esercizio viene revocata con determinazione del Responsabile del servizio, sentite le Organizzazioni di categoria provinciali e/o regionali del settore autonoleggio nei seguenti casi:

a) quando venga a mancare al titolare qualcuno dei requisiti prescritti per svolgere l'esercizio;

b) quando l'attività viene esercitata da persone che non siano il titolare della licenza od il personale da esso dipendente o ad esso coadiuvante;

c) quando il titolare della licenza si sia procurato con continuità servizi nell'ambito di un Comune diverso da quello che ha rilasciato la licenza di esercizio;

d) quando l'autoveicolo di noleggio, senza la prescritta autorizzazione , sia stato adibito ad esercitare servizi ad itinerari fissi, con offerta indifferenziata a prezzo ripartito;

e) quando l'attività non risulti mantenuta nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio;

f) quando il titolare della licenza abbia prestato la sua opera per favorire il contrabbando o consentire l'evasione delle leggi tributarie e sanitarie;

g) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale;

h) quando sia accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si sia verificata recidività in violazioni varie del presente regolamento;

i) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;

l) per qualsiasi altra grave irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.

2 . Il provvedimento della revoca della licenza deve essere preceduto dalla contestazione degli addebiti da comunicarsi in due successive diffide notificate a distanza non inferiore a 30 giorni l'una dall'altra.

3 . In caso di giustificazione dopo la prima diffida, con la seconda diffida l'Autorità comunale è tenuta a indicare le motivazioni di rigetto delle giustificazioni prodotte.

4 . Del provvedimento dovrà essere contemporaneamente informato il competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. per la conseguente revoca della carta di circolazione.

ART. 18

Decadenza della licenza

1 . La licenza comunale di esercizio viene a decadere automaticamente con obbligo per il Responsabile del Servizio di emanare il relativo provvedimento entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento:

- a) per mancati inizio del servizio entro il termine stabilito nell'atto di comunicazione dell'assegnazione della licenza secondo quanto previsto dall'art.11;
- b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa;
- c) per interruzione del servizio per un periodo superiore a 90 giorni a meno che tale interruzione non sia dovuta a causa di forza maggiore;
- d) per fallimento del soggetto titolare della licenza;
- e) per cessione della proprietà del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
- f) per morte del titolare della licenza, allorché tale evento sia tale da incidere sul servizio e salvo quanto disposto dall'art.10.

2 . Del provvedimento dovrà essere contemporaneamente informato il competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. per la conseguente revoca della carta di circolazione.

ART. 19

1 . I nuovi autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente e servizi da piazza devono essere dotati di portabagagli idonei a contenere una sedia a rotelle ripiegata.

ART.20

Verifica e revisione degli autoveicoli

1 . Gli autoveicoli sono sottoposti, prima dell'ammissione in servizio , alla verifica da parte di una Commissione nominata dalla Giunta composta da un Ingegnere Presidente, da due rappresentanti del Comune e da due rappresentanti delle Organizzazioni provinciali e/o regionali di categoria del settore, che è tenuta ad accertare la rispondenza degli autoveicoli alle caratteristiche (art.2 D.M. 18 aprile 1977 e successive modifiche ed integrazioni) contenute nella domanda di assegnazione della licenza.

2 . Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli Uffici Periferici della Motorizzazione Civile(D.Lgs. 285/1992, successive modifiche ed integrazioni "Nuovo Codice della Strada") e da effettuarsi con la partecipazione della Regione Sardegna(D.P.R. 19 giugno 1979, n.348).

3 . Ogni qualvolta la Commissione ritenga che un autoveicolo non risponde più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione dovrà renderne informato il Responsabile del Servizio per la denuncia al competente Ufficio della Motorizzazione Civile agli effetti del Nuovo Codice della Strada artt. 75, 78 e 80, da inviarsi altresì alla Regione Sardegna.

4 . Ove invece l'autoveicolo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare della licenza non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell'autoveicolo stesso entro un termine che sarà fissato caso per caso, sarà provveduto alla revoca della licenza a norma dell'art.17.

ART. 21

Sostituzione dell'autoveicolo

1 . Nel corso del periodo normale di durata della licenza comunale, il titolare della stessa può essere autorizzato dal Responsabile del Servizio alla sostituzione dell'autoveicolo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività di noleggio, purchè in migliore stato d'uso da verificarsi da parte della Commissione Comunale di cui all'art.20..

2 . In tale ipotesi, sulla licenza di esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

ART. 22

Contachilometri e cronotachigrafo

1 . Gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente, debbono essere muniti di apparecchio contachilometri con graduazione progressiva, sul quale l'Autorità comunale può esercitare il diritto di controllo, in qualsiasi momento.

2. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta < noleggio > e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura < N.C.C. > inamovibile, dello stemma del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione e di un numero progressivo.

ART. 23

Tariffe

1 . Con deliberazione del Consiglio comunale, sentite le Organizzazioni di categoria del settore, vengono fissate le tariffe per gli autoveicoli in servizio di noleggio con conducente.

2 . A tal fine le Organizzazioni di categoria del settore noleggio ufficialmente costituite e rappresentate a livello nazionale devono proporre al predetto Assessorato entro il mese di febbraio di ogni anno le tariffe minime e massime sulla base dei costi economici del servizio. La commissione di cui all'art.17 ha il compito di verificare la rispondenza delle tariffe praticate.

3 . Dopo tre richiami nei confronti del medesimo soggetto, può proporre al Responsabile del Servizio l'adozione del provvedimento della revoca della licenza ai sensi del punto 1 dell'art.14. In tal caso, la revoca della licenza non deve essere proceduta da alcuna diffida.

4 . I titolari del servizio hanno l'obbligo di tenere costantemente esposte nelle loro autorimesse e nei loro autoveicoli le tabelle tariffarie.

ART. 24

Responsabilità nell'esercizio

1 . Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o in connessione al rilascio ed all'esercizio della licenza, è a esclusivo carico del titolare della stessa rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune.

2 . Restano a carico dei conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

ART. 25

Facoltà per le autovetture di stazionamento su aree pubbliche

1 . Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente sono autorizzate a stazionare sulle aree pubbliche allo scopo di effettuare anche il servizio da piazza.

2 . Esse non sono coincidenti con capolinea o con posti di fermata degli autobus in servizio pubblico di linea.

ART. 23

Obblighi dei conducenti degli autoveicoli

1 . I conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere un atteggiamento decoroso. In particolare essi hanno l'obbligo di :

- a) conservare nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;
- b) curare che il contachilometri e il cronotachigrafo funzioni regolarmente;
- c) compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini.

2 . Le violazioni agli obblighi suddetti riscontrate a seguito di verbali di contravvenzione possono comportare, se a carico del titolare della licenza il provvedimento di sospensione di cui all'art.13 e se a carico di personale dipendente dal titolare della licenza, la adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal contratto collettivo di lavoro.

ART. 24

Divieti per i conducenti degli autoveicoli

- 1 . Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio è fatto divieto di :
- a) di far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato anche durante i periodi di sosta;
 - b) portare animali propri sull'autoveicolo;
 - c) deviare di loro iniziativa dal percorso stabilito all'atto della definizione del servizio;

- d) chiedere, per qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri dell'autoveicolo;
- e) fermare l'autoveicolo o interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

ART.25

Contravvenzioni

1 . Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca o la decadenza della licenza comunale di esercizio tutte le altre infrazioni al presente Regolamento che non trovino la loro sanzione nel Nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni, sono punite ai sensi della vigente legge comunale e provinciale.

ART.26

Sindacato regionale sulle deliberazioni comunali

1 . Le deliberazioni del Consiglio comunale, relative alla determinazione del numero, tipo, caratteristiche degli autoveicoli e loro località di stazionamento, delle tariffe, come pure quelle concernenti eventuali modifiche al presente regolamento, debbono essere sottoposte alla preventiva approvazione della Regione Sardegna.

ART. 27

Disposizioni finali

1 . Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si fa richiamo oltre alle disposizioni richiamate all'art.1, alla legge comunale e provinciale e norme attinenti, nonché agli altri regolamenti comunali in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente Regolamento.

Il presente Regolamento:

- 1) E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del _____ con atto n° _____ del _____ ;
- 2) E' stato pubblicato all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____
- 3) E' entrato in vigore il giorno _____

TULA

Il Segretario Comunale
(Dr.ssa Gavina Cocco)